

N. 24/2021 R.G.

RD n. 12/2022

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica nella sua sede in Roma presso il Ministero della Giustizia, presenti i Signori:

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Avv. Arturo Pardi | Presidente f.f. |
| Avv. Rosa Capria | Segretario |
| Avv. Stefano Bertolini | Componente |
| Avv. Patrizia Corona | " |
| Avv. Aniello Cosimato | " |
| Avv. Francesco Greco | " |
| Avv. Piero Melani Graverini | " |
| Avv. Francesco Napoli | " |
| Avv. Alessandro Patelli | " |

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul "*reclamo in riassunzione ex artt. 392 c.p.c. a seguito di cassazione con rinvio*"
proposto dagli Avvocati

simo a pag 6

l'annullamento dei risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari tenutesi dal 22 al 25 gennaio 2019", impugnando in particolare:

- il verbale del 18.1.2019, con cui la Commissione Elettorale aveva ammesso la candidatura dell'Avv. [REDACTED], annoverandolo tra i candidati eleggibili;
- il verbale di proclamazione degli eletti del 25.1.2019, nella parte in cui figurava tra gli eletti il nominativo dell'Avv. [REDACTED];
- ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Come meglio si dirà *infra*, i reclamanti deducevano la violazione delle disposizioni di legge che vietano un terzo mandato consiliare consecutivo e rilevavano che l'Avv. [REDACTED] non poteva essere ammesso alla competizione elettorale e non poteva essere proclamato eletto, trovandosi al momento della sua candidatura nella situazione di incandidabilità/ineleggibilità prevista dall'art. 3, comma 3, della l. n. 113/2017, avendo già svolto più di due mandati consecutivi.

Si costituivano la Commissione Elettorale, in persona del suo Presidente, e i suoi componenti (effettivi e supplenti), depositando controdeduzioni in data 20.2.2019 e ribadendo l'inesistenza di cause di incandidabilità/ineleggibilità in capo all'Avv. [REDACTED]

Con memoria del 21.2.2019, si costituivano altresì i reclamati Avv. [REDACTED] e altri n. 15 Consiglieri eletti (rispetto al maggior numero dei reclamati, non risultano costituiti gli Avvocati [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]), eccependo l'inammissibilità del reclamo (per un duplice ordine di motivi: uno relativo alle modalità di presentazione del reclamo elettorale; uno relativo alla natura eterogenea e confliggente degli interessi dei reclamanti in forma collettiva) e comunque deducendone l'infondatezza.

Il procedimento di reclamo così introdotto, rubricato al n. 18/2019 R.G. CNF, veniva deciso con sentenza n. 23/2020 emessa dal CNF il 19.9.2019 e depositata il 13.2.2020, con la quale il giudice adito dichiarava, in accoglimento di una delle eccezioni dei reclamati Avv. [REDACTED] ed altri, l'inammissibilità del reclamo elettorale, siccome proposto in forma collettiva da soggetti titolari di una tutelanda posizione soggettiva eterogenea (n. 4 Avvocati eletti: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] altri Avvocati candidati, ma non eletti; l'Avv. [REDACTED] neppure candidato) e contraddistinta da conflitto di interessi almeno potenziale, e riteneva di conseguenza assorbite tutte le altre questioni di rito e di merito.

II) IL RICORSO PER CASSAZIONE

Con ricorso notificato il 14.3.2020, una parte degli originari reclamanti (n. 14 rispetto ai n. 17 reclamanti originari, mancando tra i ricorrenti gli Avvocati [redacted] e [redacted]) proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza del CNF n. 23/2020 e il relativo giudizio assumeva il n. 12326/2020 R.G. Cass.

Con sentenza n. 29106/2020, emessa il 17.11.2020 nel contraddittorio con i resistenti costituiti e depositata il 18.12.2020, la Corte di Cassazione, SS.UU., dichiarava ammissibile il reclamo elettorale come sopra proposto in forma collettiva, negando nel caso di specie la ricorrenza di un conflitto di interessi, in quanto gli avvocati, quando agiscono ai sensi dell'art. 28, comma 12, della l. n. 247/2012, esercitano una "azione collettiva che si inquadra nel più ampio "genus" dell'azione popolare», che «rappresenta una ipotesi di azione eccezionalmente concessa dal legislatore, allo scopo di tutelare un interesse pubblico, attraverso l'attribuzione di una legittimazione diffusa, che, perciò, prescinde dalla specifica titolarità di una situazione giuridica soggettiva qualificata in capo all'attore (o gli attori)», da ritenersi «riconosciuta "ex ante" dal legislatore e non richiede, pertanto, un accertamento da parte del giudice, nel senso che l'interesse ad agire deve presumersi sussistente, una volta verificata la pertinenza al soggetto dell'interesse di cui si lamenta la lesione».

«In definitiva, rispetto allo specifico complessivo "petitum" dedotto con il reclamo proposto dinanzi al CNF (consistente nella richiesta di accertamento dell'esistenza in capo all'avv. [redacted] di una causa di incandidabilità e/o ineleggibilità e nella conseguente dichiarazione della nullità od illegittimità di tutti gli atti elettorali successivi, ivi compresa la proclamazione degli eletti, con la ricomprensione nel relativo risultato anche del citato avv. [redacted] ed in dipendenza della finalità con esso perseguita tramite – per le ragioni complessivamente esposte – la proposizione di un'ammissibile domanda in forma collettiva, deve essere escluso il conflitto di interessi ritenuto invece configuratosi, nella fattispecie, con l'impugnata sentenza del CNF, da ritenersi, perciò, errata in diritto sulla base della fondatezza dei motivi avanzati dai ricorrenti».

Per l'effetto, la S.C. accoglieva il ricorso e cassava l'impugnata sentenza n. 23/2020 del 19.9.2019/13.2.2020, rinviando al CNF in diversa composizione per l'esame di tutte le questioni di rito e di merito erroneamente ritenute assorbite dalla declaratoria di inammissibilità («poiché la - erronea - declaratoria di inammissibilità del reclamo è

Con riferimento a quest'ultimo mandato (quadriennio 2015/2018), l'Avv. [REDACTED] aveva svolto il mandato di Consigliere del COA di Bari dal 21.3.2015 al 3.3.2017 (data di scioglimento del COA di Bari, giusta decreto del Ministro della Giustizia del 3.3.2017, con nomina del Commissario straordinario) e dal 11.10.2017 (dopo la conclusione della gestione commissariale) al 31.12.2018.

Il tutto in asserita violazione del disposto del quadro normativo di riferimento rappresentato dagli artt. 3, comma 3, e 17 della l. 11.7.2017 n. 113 e dell'art. 1 del D.L. 11.1.2010 n. 2 (successivamente sostituito dall'art. 11-*quinquies* del D.L. 14.12.2018 n. 135, convertito in l. 11.2.2019 n. 12), così come interpretato dalla giurisprudenza della S.C. (a principiare da Cass., SS.UU., 19.12.2018 n. 32781).

Con il corollario che l'Avv. [REDACTED] non candidabile/eleggibile per il quadriennio 2019/2022, non aveva mai neppure osservato alcuna pausa di mandato nelle proprie candidature ex art. 3, comma 3 ultimo periodo, della l. n. 113/2017.

I reclamanti/ricorrenti in riassunzione, sostenevano in principalità che trattasi di una causa di incandidabilità, con conseguente nullità delle elezioni forensi, e in subordine di una causa di ineleggibilità.

Nella fase di riassunzione si costituivano:

- in data 9.2.2021 la Commissione Elettorale, in persona del suo Presidente, nonché i suoi componenti (effettivi e supplenti) indicati in epigrafe, con "*atto di costituzione con deduzioni*" datato 8.2.2021, replicando alla tesi dei reclamanti/ricorrenti in riassunzione, rivendicando la correttezza delle proprie valutazioni in merito alla candidabilità e alla eleggibilità dell'Avv. [REDACTED] e così concludendo: "*si chiede che l'On.le Consiglio Nazionale Forense voglia respingere il reclamo in riassunzione proposto dai signori Avvocato [REDACTED] ed altri con atto notificato in data 15.01.2021 perché infondato in fatto e in diritto*";

- in data 20.4.2021 l'Avv. [REDACTED] e altri n. 15 Consiglieri eletti (i resistenti in riassunzione indicati in epigrafe), con "*atto di costituzione e memoria difensiva*" datato 20.4.2021, eccependo nuovamente l'inammissibilità del reclamo originario, contestando la tesi dei reclamanti/ricorrenti in riassunzione e chiedendo "*che l'Ecc.mo Consiglio Nazionale Forense voglia dichiarare inammissibile e comunque rigettare il reclamo cui si resiste*".

Con memoria 19/20.4.2021, i reclamanti/ricorrenti in riassunzione replicavano allo scritto della Commissione Elettorale (e dei suoi membri effettivi e supplenti), ribadendo la fondatezza della propria tesi sulla computabilità di ogni mandato pregresso

(avvalorata da Cass., SS.UU., 20.12.2018 n. 32781) e sulla necessità di rispettare la c.d. pausa di mandato, e rassegnavano le seguenti conclusioni: *“chiedono che il Consiglio Nazionale Forense adito Voglia:*

1) *accertare e dichiarare la ricorrenza a carico dell'Avvocato [redacted] della causa di incandidabilità ed ineleggibilità di cui all'art. 3 comma 3, secondo periodo, della Legge n. 113/2017;*

2) *dichiarare la nullità/illegittimità degli atti tutti indicati in epigrafe ed oggetto di reclamo con ogni conseguente statuizione”.*

La trattazione del presente reclamo in riassunzione veniva fissata per il 15.7.2021.

All'udienza del 15.7.2021, emergevano *in limine* due questioni preliminari:

a) la mancanza tra i soggetti ricorrenti in riassunzione di alcuni degli originari reclamanti (precisamente, non figurano tra i riassumenti gli Avvocati [redacted] e [redacted]), ai quali per giunta l'atto riassuntivo non risultava notificato e che non si erano costituiti nella fase di riassunzione;

b) la possibile inammissibilità del reclamo originario, che - secondo l'eccezione in tal senso formulata dai resistenti già nel procedimento n. 18/2019 R.G. CNF (eccezione non decisa né in quella sede né dalla Corte di cassazione, che - cassando la sentenza n. 23/2020 emessa dal CNF il 19.9.2019 e depositata il 13.2.2020 - ha rimesso allo stesso la decisione di tutte questioni di rito e di merito) e ribadita dai resistenti nella fase di riassunzione n. 24/2021 R.G. CNF sarebbe stato introdotto in spregio alle disposizioni di legge.

Il Collegio, con ordinanza n. 27/2021 R.D., riservando al merito la decisione sulla questione preliminare riguardante l'eccepita inammissibilità del reclamo per motivi attinenti alle modalità di presentazione del ricorso introduttivo, disponeva a carico della parte riassumente la notificazione agli indicati soggetti (Avvocati [redacted] e [redacted]) del ricorso riassuntivo e della citata ordinanza, concedendo all'uopo termine sino al 25.7.2021, e rinviava il procedimento all'udienza del 16.9.2021, ore 11.00,.

A tale incumbente la parte riassumente provvedeva con atto notificato il 21.7.2021, depositato in Cancelleria il 28.7.2021.

Con atto datato 10.9.2021 e depositato in pari data, il P.M. rassegnava le sue conclusioni scritte in vista dell'udienza del 16.9.2021, comunicandole *sua sponte* alle parti, sulla questione preliminare residua (ossia l'eccepita inammissibilità del reclamo

elettorale), chiedendo il rigetto dell'eccezione in tal senso sollevata dai reclamati e resistenti in riassunzione.

Quanto al merito, il P.M. rilevava che la questione giuridica concernente la computabilità - ai fini del divieto del superamento del limite di mandati (consecutivi) - del mandato con elezioni annullate e gestione commissariale era in discussione (sia pure con riferimento alla categoria professionale degli Ingegneri) in un reclamo elettorale pendente avanti alla Corte di cassazione - Sezione Seconda (n. 26440/2019 R.G.), che con ordinanza interlocutoria n. 17984 del 23.6.2021 aveva rinviato a nuovo ruolo e rimesso la causa alla pubblica udienza (attesa "*la particolare rilevanza della questione di diritto attinente al regime dell'elettorato passivo degli organi dei consigli degli ordini professionali*"), fissata per il 5.10.2021, chiedeva un rinvio della discussione in attesa del pronunciamento della Corte di cassazione.

Con "*note per l'udienza del 16.09.2021*" datate 13.9.2021 e depositate in pari data, la Commissione Elettorale e i suoi componenti (effettivi e supplenti) dichiaravano di non opporsi alla richiesta di rinvio formulata dal P.M.

All'udienza del 16.9.2021 il P.M. ribadiva le proprie conclusioni scritte e le parti presenti aderivano alla richiesta di rinvio formulata dal P.M., per il che il Collegio differiva la discussione all'udienza del 20.1.2022.

Nel frattempo, la Corte di Cassazione decideva il processo n. 26440/2019 R.G. trattato alla pubblica udienza del 5.10.2021, emettendo in data 10.12.2021 la propria sentenza (Cass., sez. II, 10.12.2021 n. 39375), con la quale cassava con rinvio la decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 11.7.2019, che a sua volta aveva rigettato un reclamo elettorale relativo al rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, affermando in sintesi che:

- "*Come peraltro già affermato da questa Corte, tali mandati consecutivi non sono frazionabili a seconda del tempo effettivo in cui il singolo consigliere [n.d.a. omissione nel testo della sentenza], sicché il numero di tre [n.d.a.: per gli Ingegneri], ai fini della norma in esame, è indipendente dalla variabile della durata in carica di ogni singolo consigliere e dell'eventuale suo avvicendamento, dovendo, piuttosto, essere riferito alla durata oggettiva della consiliatura, rispondendo il limite di rieleggibilità all'esigenza di impedire un quarto mandato [n.d.a.: per gli Ingegneri] a chi abbia svolto le funzioni di consigliere, seppure solo per parte della consiliatura (Cass. Sez. 2, 24/09/2014, n. 20138; Cass. Sez. 2, 12/04/2019, n. 10347; a proposito dell'analogo limite stabilito in tema di elezioni dei Consigli degli ordini forensi nella L. n. 113 del 2017, art. 3, commi*

3 e 4, peraltro con la precisazione della non computabilità dei mandati di durata inferiore ai due anni, Cass. Sez. U, 19/12/2018, n. 32781; Cass. Sez. U, 26/03/2021, n. 8566”;

- “ai fini del rispetto dei tre [n.d.a.: per gli Ingegneri] mandati consecutivi [omissis], si deve tener conto anche dei mandati derivanti da operazioni elettorali i cui atti amministrativi siano stati annullati”, in quanto “Alla stregua dei principi enucleati dalla sentenza n. 173 del 2019 della Corte Costituzionale, [omissis] deve, invero, considerarsi che l’annullamento degli atti amministrativi attinenti alle operazioni elettorali, seguito da una gestione commissariale, non rende ex se inconfigurabile il mandato dei consiglieri, in maniera da rimanere esso del tutto privo di rilievo agli effetti della causa tipizzata d’ineleggibilità” e che “Se è vero che, secondo le regole del diritto amministrativo, l’annullamento in sede amministrativa o giurisdizionale del provvedimento illegittimo opera [omissis] con effetti ex tunc (vedi, peraltro, la L. n. 241 del 1990, art. 21 nonies e l’art. 34, comma 1, lett. a Codice del processo amministrativo), l’annullamento di una tornata elettorale per la costituzione di un organo collegiale (nella specie, elezione del consiglio dell’ordine degli ingegneri), stando ai principi di conservazione degli atti ed in materia di funzionario di fatto, non travolge l’attività a suo tempo svolta dal soggetto anche solo materialmente investito della funzione”.

La Commissione Elettorale e i suoi componenti (effettivi e supplenti) depositavano note difensive in data 17.1.2022, per evidenziare che, a loro modo di vedere, i principi affermati dalla citata sentenza della S.C. n. 39375/2021 non incidono sulla fondatezza delle ragioni addotte a sostegno delle proprie conclusioni volte al rigetto del reclamo, posto che entrambi i periodi in cui l’Avv. ██████████ ha svolto il mandato nella Consiliatura 2015/2018 (prima dell’annullamento delle elezioni ad opera di Cass. 1.2.2017 n. 2614 e conseguente D.M. 3.3.2017 di scioglimento del consiglio e nomina del Commissario e dopo il Commissariamento e nuove elezioni) sono stati di durata infrabiennale (rispettivamente, dal 21.3.2015 al 3.3.2017 e dal 11.10.2017 al 31.12.2018), e per richiamare per il resto le precedenti difese.

In data 19.1.2022 l’Avv. ██████████ e gli altri reclamati in riassunzione depositavano a mezzo PEC “note difensive”, con le quali svolgevano analoghe considerazioni sulla citata sentenza della S.C. (Cass. n. 39375/2021) e ribadivano la fondatezza delle conclusioni dagli stessi rassegnate.

All’udienza del 20.1.2022 il procedimento veniva discusso e posto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I) L'ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO ELETTORALE

In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità del reclamo elettorale originario, sollevata dall'Avv. ██████████ e dagli altri resistenti in riassunzione già nel procedimento di reclamo n. 18/2019 R.G. CNF e riproposta espressamente nella presente fase di riassunzione.

In base ad essa, poiché "a quanto consta" il reclamo elettorale è stato depositato esclusivamente presso la Segreteria del CNF, risulterebbe violato il disposto dell'art. 59 del R.D. n. 37/1934, che imporrebbe l'introduzione del giudizio mediante presentazione del ricorso presso il COA, che ne deve curare la trasmissione al CNF (art. 60 R.D. citato).

E ciò in quanto, a norma dell'art. 35, comma 1, della l. n. 247/2012, "*il CNF ... c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37*" e, ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, della l. n. 247/2012, "*contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto all'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione*".

Tale disciplina - evidenziano i reclamati - non contempla il deposito del reclamo direttamente presso il CNF.

E, sempre secondo il loro assunto, non può considerarsi equipollente alla presentazione del reclamo al COA la notificazione del reclamo medesimo effettuata a tale soggetto perché nella fattispecie si tratterebbe di notificazione nulla, in quanto inviata ad un indirizzo PEC risultante dal sito internet e non a quello risultante dal Reginde - Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149-bis c.p.c. e dell'art. 16-ter del D.L. n. 179/212, introdotto dalla legge di conversione n. 221/2012.

L'Ufficio della Procura Generale ritiene (conclusioni scritte del 10.9.2021, richiamate all'udienza del 20.1.2022) che "*l'eccezione di inammissibilità del reclamo elettorale per mancato deposito dello stesso presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari non sia fondata. Il reclamo venne notificato via P.E.C. al C.O.A. a quo in data 31.1.2019. Peraltro, da timbro apposto sulla prima pagina del reclamo, risulta che lo stesso pervenne comunque al C.O.A. in data 4.2.2019. Entro il termine di cui all'art. 28, comma 12, l. 31.12.2012, n. 247 (essendo la proclamazione risalente al 25.1.2019). Non è chiaro se il termine "pervenuto" che si può leggere nel timbro*

equivalga al termine "depositato", ma, poiché l'atto era già pervenuto al C.O.A. a mezzo P.E.C. in data 31.1.2019, si ritiene che il timbro con la data del 4.2.2019 si riferisca ad un deposito fisico. In ogni caso, la notificazione al C.O.A. del reclamo elettorale è equipollente al deposito fisico presso il medesimo C.O.A., ai fini di cui all'art. 59, comma 1, r.d. 22.1.1934, n. 37, richiamato dall'art. 36, comma 1, secondo periodo, l. 247/2012 (Cass. Sez. un., 26857/2017). Il fatto, poi, che la spedizione al C.O.A. sia avvenuta tramite P.E.C. non rileva, stante l'equiparazione di questa alla raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 6, comma 1, d.lgs. 7.3.2005, n. 82 (Cass. Sez. V, 28174-28175/2020; 27672/2020)".

Anche ad avviso del Collegio, ammesso che le disposizioni invocate dai reclamati a sostegno della loro eccezione si applichino anche al contenzioso elettorale (cfr. Cass., SS.UU., 4.2.2021 n. 2606, ove si afferma che *"In materia di elezione degli organi dei consigli degli ordini forensi, la proposizione del reclamo previsto dall'art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012, non va comunicata all'interessato nelle forme indicate dall'art. 59 del r.d. n. 37 del 1934, disposizione applicabile esclusivamente ai procedimenti di natura disciplinare che si svolgono, in sede d'impugnazione, davanti al Consiglio Nazionale Forense, con natura giuridica e funzione differenti da quelle del cd. reclamo elettorale, nel cui ambito, ai fini della salvaguardia del diritto di difesa dell'interessato, risulta adeguato l'avviso eseguito mediante PEC dell'avvenuto deposito del ricorso e della fissazione della data d'udienza"*), l'eccezione è infondata, per le ragioni illustrate dal P.M. che vengono *in toto* recepite.

Come è stato opportunamente rimarcato, agli atti del processo è acquista una copia del reclamo con timbro dell'Ordine degli Avvocati di Bari (*"Pervenuto il 04 FEB. 2019 Prof. N° 1672"*).

Ne consegue che il reclamo in oggetto risulta ritualmente e tempestivamente *"presentato"* al COA di Bari, secondo quanto stabilito dall'art. 59 del R.D. n. 37/1933. Va poi ricordato che, nel caso di specie, il reclamo elettorale era stato comunque previamente notificato al COA di Bari (e agli altri soggetti interessati/controinteressati), come comprovato dalle relazioni di notificazioni in atti (circostanza peraltro incontestata e pacifica): detta notificazione è sicuramente da considerare equivalente alla *"presentazione"* dell'atto in forma cartacea mediante deposito fisico o recapito materiale.

Alla luce della certificazione di cui sopra e di quanto poc'anzi osservato, è irrilevante che il reclamo elettorale sia stato notificato a mezzo PEC mediante invio ad un

indirizzo risultante dal sito internet del COA di Bari (ordine@avvocatibari.legalmail.it) piuttosto che a quello risultante dal Reginde - Registro generale degli indirizzi elettronici, posto che la norma non prevede una notificazione in senso tecnico, ma una mera "presentazione" presso il COA (di regola, tramite deposito, ma anche a mezzo del servizio postale), attività che trova un pieno e più che adeguato equipollente, ai fini di cui ci si occupa, nell'eseguita notificazione a mezzo PEC all'indirizzo risultante dal sito internet istituzionale del COA di Bari.

II) LA DEDOTTA INCANDIDABILITÀ/INELEGGIBILITÀ DELL'AVV. ██████████

Il *thema decidendum* concerne la verifica della sussistenza in capo all'Avv. ██████████ candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari per il quadriennio 2019/2022 ed eletto alla carica di Consigliere, della specifica causa di ineleggibilità (o incandidabilità) di cui all'art. 3, comma 3 secondo periodo, della l. 12.7.2017 n. 113.

I mandati svolti dell'Avv. ██████████ precedentemente alla Consiliatura 2019-2022 di cui trattasi sono pacificamente i seguenti:

- mandato 2008/2009;
- mandato 2010/2011;
- mandato 2012/2013 prorogato al 31.12.2014 ex art. 65, comma 2, l. n. 247/2012;
- mandato 2015/2018 così sotto articolato
 - dal 21.3.2015 al 3.3.2017 (data di scioglimento del COA di Bari disposto con D.M. 3.3.2017 e Commissariamento dello stesso a séguito di annullamento delle elezioni statuito da Cass., SS.UU., 1.2.2017 n. 2614);
 - dal 3.3.2017 al 14.10.2017 gestione commissariale;
 - dal 11.10.2017 al 31.12.2018.

In virtù di tale (pacifica) ricostruzione, i reclamanti/ricorrenti in riassunzione sostengono che l'Avv. ██████████ avendo ricoperto la carica di Consigliere dall'anno 2008 in poi ed avendo svolto i citati mandati biennali non inferiori a due anni (2008/2009; 2010/2011; 2012/2013 prorogato *ex lege*, ai sensi dell'art. 65, comma 2, della l. n. 247/2012, al 31.12.2014; 2015/2018 nei termini sopra ricordati), nel riproporre la propria candidatura per le elezioni relative alla Consiliatura 2019/2022 ha violato il disposto del quadro normativo di riferimento, rappresentato dagli artt. 3, comma 3, e 17 della l. 11.7.2017 n. 113 e dell'art. 1 del D.L. 11.1.2010 n. 2 (successivamente sostituito dall'art. 11-*quinquies* del D.L. 14.12.2018 n. 135,

convertito in l. 11.2.2019 n. 12), così come interpretato dalla giurisprudenza della S.C. (a principiare da Cass., SS.UU., 19.12.2018 n. 32781).

Con il corollario che l'Avv. ██████████ asseritamente incandidabile/ineleggibile per il quadriennio 2019/2022, non ha neppure osservato alcuna pausa di mandato nelle proprie candidature ex art. 3, comma 3 ultimo periodo, della l. n. 113/2017.

La Commissione Elettorale e i suoi membri (effettivi e supplenti), come pure i reclamati/resistenti in riassunzione, ritengono che all'atto della presentazione della candidatura per la tornata elettorale 2019/2022 l'Avv. ██████████ non aveva svolto funzioni elettive di Consigliere del COA di Bari per più di due mandati consecutivi di durata superiore a due anni (a far tempo dall'anno 2012), ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 secondo periodo, della l. n. 113/2017, ma un unico mandato di durata inferiore ai due anni (quello dal 11.10.2017 al 31.12.2018), in quanto (in via di estrema sintesi):

- dal quadro normativo di riferimento emerge che la regola del divieto del terzo mandato consecutivo non ha valore assoluto ma relativo, ossia riferita a due mandati consecutivi svolti in successione cronologica immediatamente antecedente alla indizione della nuova tornata elettorale, come depono la disposizione di cui all'art. 3, comma 3 terzo periodo, della l. n. 113/2017 (che ammette la ricandidatura, decorsi un numero di anni pari a quelli in cui si è svolto il precedente mandato);
- l'elezione che si pone in rapporto di immediata antecedenza logica e cronologica rispetto a quella in esame (quadriennio 2019/2022) è solo l'elezione svoltasi nell'anno 2017 al termine del periodo di Commissariamento (e dalla quale è derivata un mandato di durata inferiore ai due anni, dal 11.10.2017 al 31.12.2018), dal momento che la precedente elezione dell'anno 2015 (che peraltro aveva anch'essa dato vita ad un mandato di durata infrabiennale, dal 21.3.2015 al 3.3.2017) era stata annullata dalla Corte di Cassazione;
- l'elezione dell'anno 2015 non può dirsi collegata alla successiva in un rapporto di immediata continuità cronologica, così da dar vita a due mandati elettorali consecutivi (tra i due si è interposto il Commissariamento, che ha segnato una cesura sul piano logico e cronologico e una soluzione di continuità tra le due vicende elettorali, il che impedisce che i due mandati elettivi, del 2015 e del 2017, possano considerarsi svolti consecutivamente, trattandosi di due segmenti di mandato elettivo, ciascuno conseguente a distinta e separata elezione);

- l'art. 3, comma 4, della l. n. 113/2017 esclude che "ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3", si tenga conto "dei mandati di durata inferiore ai due anni", il che significa che i due mandati consecutivi che ostano al terzo devono avere avuto durata non inferiore a due anni;
- anche non procedendo a ritroso (risalendo dall'elezione per la Consiliatura 2019/2022 a quelle precedenti) ma in progressione, i risultati non cambiano: è vero che l'Avv. ██████████ fu eletto Consigliere del COA di Bari in esito alle elezioni relative ai bienni 2008/2009, 2010/2011 e 2012/2013 (prorogato *ex lege* al 31.12.2014), svolgendo i relativi mandati, ma i primi due non rilevano sia perché il divieto del terzo mandato fu introdotto nell'ordinamento forense per la prima volta nel 2012 (art. 28, comma 5, della l. 31.1.2012 n. 247, disposizione poi peraltro abrogata dall'art. 18 della l. 12.7.2017 n. 113), allorché tali mandati erano già esauriti ed era in corso di svolgimento quello del 2012/2013, ma soprattutto perché il D.L. 11.1.2019 n. 2 (interpretazione autentica) precisa espressamente che, ai fini del divieto, si deve tenere conto dei mandati (consecutivi) espletati, anche solo in parte, prima dell'entrata in vigore della l. n. 113/2017, compresi quelli "iniziati" anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 247/2012, il che esclude dal computo (e rende irrilevanti) i mandati svolti ed esauriti in epoche antecedenti;
- se si deve tenere conto solo del mandato relativo al periodo 2012/2013 (prorogato *ex lege* al 31.12.2014), in quanto iniziato anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 247/2012, essendo irrilevanti i mandati precedenti (biennio 2008/2009 e biennio 2010/2012), la candidatura per il quadriennio 2019/2022 non viola alcun divieto, in quanto dal 2012 l'Avv. ██████████ ha sì svolto due mandati consecutivi (2012/2014 e 2015/2018), ma non immediatamente a ridosso delle elezioni in esame (stante la soluzione di continuità rappresentata dal periodo di Commissariamento, cui ha fatto seguito un ulteriore mandato di durata infrabiennale), ma soprattutto perché il secondo mandato consecutivo (nel periodo 2015/2018) non va preso in considerazione avendo anch'esso durata inferiore ai due anni;
- la c.d. pausa di mandato di cui all'art. 3, comma 3 ultimo periodo, della l. n. 113/2017 presuppone, ai fini della sua obbligatoria applicazione, che si sia verificata la causa di incandidabilità/ineleggibilità prevista dal comma 3, secondo periodo, della l. citata, cioè che il candidato abbia già alle spalle due mandati consecutivi (di durata ultrabiennale), condizione in cui non versava l'Avv. ██████████ al momento della sua candidatura per le elezioni *de quibus*.

Tali essendo le contrapposte tesi, ampiamente e pregevolmente argomentate, è noto che l'orientamento della Corte di cassazione è andato via via consolidandosi nel tempo (ne è chiara ed esplicita espressione, da ultimo, anche la sentenza n. 39375 del 10.12.2021, nell'attesa della quale tutte le parti hanno chiesto un differimento della discussione fissata per il 16.9.2021) nel senso che il concetto di "mandato", da computare nel calcolo dei mandati rilevanti ai fini della incandidabilità/ineleggibilità di cui si discute, è da intendersi in termini oggettivi, dovendosi considerare sempre e comunque la durata legale dello stesso, e non in termini soggettivi, non potendo soffrire eccezioni in relazione alla situazione personale del singolo consigliere.

Già con la sentenza n. 8566 del 26.3.2021 le SS.UU. della S.C. si erano così espresse: *"Ai fini dell'applicazione della norma di cui alla l. n. 113 del 2017, art. 3, comma 3 che prevede che i consiglieri dell'ordine degli avvocati non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, occorre far riferimento alla nozione di mandato in senso oggettivo, senza che possa avere rilievo la circostanza che il consigliere già eletto per il secondo mandato si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura, non potendo quindi ripresentarsi alle elezioni immediatamente successive. Né può rilevare in senso contrario la diversa previsione del terzo periodo del comma 3, secondo cui la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato, atteso che la norma mira a rafforzare il divieto di cui al precedente periodo, disponendo che il divieto di rielezione opera anche nel caso in cui, pur non essendovi stata un'immediata ripresentazione, la successiva consiliatura abbia avuto una fine anticipata rispetto al termine legale, non sia ancora decorso un numero di anni uguale a quello del precedente mandato, sempre inteso come riferito alla durata della consiliatura"*.

In altri termini, *"In tema di elezioni dei Consigli degli ordini forensi, ai fini dell'operatività del divieto contenuto nell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017 (secondo cui i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi), la nozione di mandato – anche alla luce dell'interpretazione che della norma è stata offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n.173 del 2019 – deve essere riferita, non al soggettivo esercizio delle funzioni consiliari ma alla durata oggettiva della consiliatura, atteso che il predetto divieto risponde all'esigenza di impedire un terzo mandato a chi abbia svolto le funzioni di consigliere, seppure solo per parte della consiliatura, per due mandati consecutivi, salvo il caso eccezionale in cui uno dei precedenti mandati non abbia raggiunto la durata dei due anni; pertanto,*

il consigliere già eletto per il secondo mandato è incandidabile alle elezioni successive, non assumendo rilievo la circostanza egli si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura”.

La stessa sentenza della S.C. n. 39375 del 10.12.2021 si pone coerentemente nel solco di tale interpretazione, là dove statuisce che:

- *“Come peraltro già affermato da questa Corte, tali mandati consecutivi non sono frazionabili a seconda del tempo effettivo in cui il singolo consigliere [n.d.a. omissione riscontrabile nel testo della sentenza], sicché il numero di tre [n.d.a.: per gli Ingegneri], ai fini della norma in esame, è indipendente dalla variabile della durata in carica di ogni singolo consigliere e dell'eventuale suo avvicendamento, dovendo, piuttosto, essere riferito alla durata oggettiva della consiliatura, rispondendo il limite di rieleggibilità all'esigenza di impedire un quarto mandato [n.d.a.: per gli Ingegneri] a chi abbia svolto le funzioni di consigliere, seppure solo per parte della consiliatura (Cass. Sez. 2, 24/09/2014, n. 20138; Cass. Sez. 2, 12/04/2019, n. 10347; a proposito dell'analogo limite stabilito in tema di elezioni dei Consigli degli ordini forensi nella L. n. 113 del 2017, art. 3, commi 3 e 4, peraltro con la precisazione della non computabilità dei mandati di durata inferiore ai due anni, Cass. Sez. U, 19/12/2018, n. 32781; Cass. Sez. U, 26/03/2021, n. 8566)”;*
- *“ai fini del rispetto dei tre [n.d.a.: per gli Ingegneri] mandati consecutivi [omissis], si deve tener conto anche dei mandati derivanti da operazioni elettorali i cui atti amministrativi siano stati annullati”, in quanto “Alla stregua dei principi enucleati dalla sentenza n. 173 del 2019 della Corte Costituzionale, [omissis] deve, invero, considerarsi che l'annullamento degli atti amministrativi attinenti alle operazioni elettorali, seguito da una gestione commissariale, non rende ex se inconfigurabile il mandato dei consiglieri, in maniera da rimanere esso del tutto privo di rilievo agli effetti della causa tipizzata d'ineleggibilità”;*
- *“Se è vero che, secondo le regole del diritto amministrativo, l'annullamento in sede amministrativa o giurisdizionale del provvedimento illegittimo opera [omissis] con effetti ex tunc (vedi, peraltro, la L. n. 241 del 1990, art. 21 nonies e l'art. 34, comma 1, lett. a Codice del processo amministrativo), l'annullamento di una tornata elettorale per la costituzione di un organo collegiale (nella specie, elezione del consiglio dell'ordine degli ingegneri), stando ai principi di conservazione degli atti ed in materia di funzionario di fatto, non travolge l'attività a suo tempo svolta dal soggetto anche solo materialmente investito della funzione”.*

Con specifico riferimento alla ipotesi di mandati interrotti per sopravvenuto Commissariamento, anche questo CNF, con la sentenza n. 1 del 15.1.2020, ha affermato che: *“Quanto all'intervenuto commissariamento del COA di Latina, può essere richiamata l'interpretazione fornita tanto dalla Corte di Cassazione quanto dal Consiglio di Stato in materia dell'analogo divieto previsto per sindaci e presidenti di provincia dall'art. 51 del TUEL (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Con sentenza del 26 marzo 2015, n. 6128, la Cassazione ha ritenuto che il divieto di terza elezione consecutiva operi anche nel caso in cui uno dei mandati consecutivi sia stato gestito da un Commissario in quanto l'art. 51 del TUEL (come quella della L. n. 113/2017) mira a tutelare la libertà di scelta dell'elettore viziata dalla presenza tra gli eleggibili di soggetti che godano, per la lunga esperienza nella funzione, di una "rendita di posizione". Analogamente il Consiglio di Stato, nel parere in tema di interpretazione dell'art. 51 [n.d.a.: parere Consiglio di Stato, sez. I, 13.4.2005 n. 1137, reso su richiesta del Ministero dell'interno], si espresso nel senso: «L'espressione "terzo mandato consecutivo"» non «si riferisce ad un mandato che non presenti soluzioni di continuità temporale con i due precedenti. Questa tesi è in linea anche con la formulazione letterale della norma che definisce come "consecutivo" il terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto una durata ridotta, con la conseguente interposizione di un periodo di gestione commissariale o di reggenza; dal che emerge che la consecutività non è riferita alla continuità temporale, ma alla sequenzialità dei mandati elettivi”.*

Ne consegue che, in base a questa concezione “in senso oggettivo” del termine “mandato”, l'Avv. ██████████ risulta essere incorso nel divieto di terzo mandato consecutivo previsto dalle disposizioni più volte richiamate, avendo ricoperto la carica di Consigliere del COA di Bari nelle Consiliature 2012/2014 e 2015/2018 (stando solo alle ultime due Consiliature, a tacere delle precedenti).

E risulta altresì non avere neppure osservato la pausa di mandato di cui all'art. 3, comma 3 ultimo periodo, della l. n. 113/2017.

Con la naturale conseguenza di essere divenuto incandidabile/ineleggibile per la successiva Consiliatura 2019/2022.

Ma anche ove ci si volesse discostare da tale più che consolidato orientamento giurisprudenziale ed aderire ad una concezione più “soggettiva” del termine “mandato”, occorre considerare - pacifici essendo i mandati risalenti (2008/2010; 2010/2011; 2012/2013 prorogato *ex lege* al 31.12.2014; 2015/2018) - che l'Avv.

██████████ ha consecutivamente svolto in concreto la carica di consigliere del COA di Bari dal 2008 ad oggi (Consiliatura 2019/2022), salvo un brevissimo periodo di intervallo rappresentato dai 7 mesi circa della gestione commissariale incidente sulla Consiliatura 2015/2018 a séguito dello scioglimento del COA di Bari.

Il che, per un verso, si pone in evidente contrasto con la *ratio* delle disposizioni sul limite dei mandati, così come ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità e dalla stessa Corte costituzionale (Corte cost. 10.7.2019 n. 173), secondo cui il divieto del terzo mandato consecutivo è posto al fine di favorire il fisiologico ricambio all'interno dell'organo, immettendo "forze fresche" nel meccanismo rappresentativo, di evitare il rischio di cristallizzazione della rappresentanza e di valorizzare le condizioni di eguaglianza per accedere alle cariche elettive (cfr. anche Cass., SS.UU., 4.2.2021 n. 2603; Cass., SS.UU., 26.3.2031 n. 8566).

Per altro verso, scendendo alla disamina specifica dei mandati materialmente ricoperti dall'interessato, l'Avv. ██████████ - immediatamente prima di quello in discussione (2019/2022) - ha svolto almeno (senza considerare i precedenti) due mandati consecutivi, ossia il mandato 2012/2014 e il mandato 2015/2018, entrambi di durata ultrabiennale, non solo *ope legis* (secondo la nozione "oggettiva") ma anche in concreto (secondo una visione "soggettiva", basata sul periodo di tempo in cui il Consigliere ha effettivamente esercitato le sue funzioni).

Infatti, rileva e va considerato, non interrompendo la *consecutio* dei mandati e non fruendo dell'esenzione di cui all'art. 3, comma 4, della l. n. 113//2017, anche il mandato relativo agli anni 2015/2018 (immediatamente precedente rispetto a quello in discussione e immediatamente successivo al mandato 2012/2014), posto che nel corso di esso l'Avv. ██████████ ha assunto la carica di Consigliere (e svolto le relative funzioni) per un periodo ultrabiennale (dal 21.3.2015 al 3.3.2017 e dal 11.10.2017 al 31.12.2018), prima e dopo il Commissariamento del COA di Bari che ha rappresentato nella fattispecie in esame (e con riferimento alla posizione specifica dell'Avv. ██████████) una breve parentesi incidentale di soli 7 mesi circa (dal 3.3.2017 al 14.10.2017).

A fronte della ricordata *ratio* della normativa che pone il limite dei due mandati consecutivi (e che vieta il terzo mandato consecutivo) e di quanto poc'anzi osservato, appare non condivisibile la tesi di chi - dopo aver neutralizzato i mandati precedenti all'anno 2012 - ritiene di poter "spacchettare" il mandato immediatamente precedente alla contestata elezione (per la Consiliatura 2019/2022), ossia il mandato 2015/2018,

in due sub mandati totalmente autonomi da considerare due segmenti soggettivamente non cumulabili (e non consecutivi, siccome intervallati dalla breve gestione commissariale citata), per desumerne la non computabilità di entrambi in quanto infrabiennali.

E che pretermette di considerare che l'Avv. ██████████ non ha neppure osservato la pausa di mandato di cui all'art. 3, comma 3 ultimo periodo, della l. n. 113/2017, salvo il breve periodo imposto dalla gestione commissariale derivante dallo scioglimento del COA di Bari per le ragioni già più volte ricordate.

Per tutto quanto precedentemente esposto, le prospettate censure di illegittimità costituzionale delle disposizioni qui in discussione appaiono irrilevanti al fine del decidere, oltre che infondate come ha già evidenziato la stessa Corte costituzionale con la citata sentenza n. 173/2019.

III) L'ECCEPITA INACCOGLIBILITÀ DELLA DOMANDA

La Commissione Elettorale e gli Avvocati resistenti hanno altresì eccepito l'inaccoglibilità della domanda formulata dei reclamanti/ricorrenti in riassunzione, sotto questo profilo: la natura giuridica della causa ostativa prevista dall'art. 3, comma 3 secondo periodo, della l. n. 113/2017 (incandidabilità/ineleggibilità) è questione di poco momento, perché - quale sia la soluzione adottata - l'effetto che ne deriva sarà sempre e soltanto la declaratoria di nullità dell'elezione del candidato in questione e giammai la declaratoria di nullità dell'intera elezione.

E il precedente citato dai reclamanti/ricorrenti in riassunzione (TAR Lombardia – Milano, sez. III, 27.5.2016 n. 941) non è trasferibile alla fattispecie in esame, perché nelle elezioni forensi non sono previste candidature organizzate in liste, ma solo individuali (art. 8 della l. 12.7.2017 n. 113), talché la eventuale ricorrenza di una causa di incandidabilità colpisce la singola candidatura e non certo la lista.

Nel consegue che la domanda così come proposta (annullamento dell'intero risultato elettorale) non potrebbe essere accolta per insussistenza dei presupposti ed è in relazione a tale espresso *petitum* che l'adito CNF dovrebbe pronunziarsi, non esistendo una domanda subordinata di annullamento parziale riferita all'elezione del solo Avv. ██████████

L'eccezione non può essere accolta per diversi ordini di ragioni.

Innanzitutto, la domanda originariamente formulata (annullamento delle elezioni) costituisce un *plus* rispetto alla minore domanda di nullità o

annullamento dell'elezione del singolo candidato (nella specie, l'Avv. Giovanni Stefani) che può quindi ritenersi contenuta nella prima.

Secondariamente, dal contesto degli atti e delle difese (elemento utile per la definizione della domanda proposta secondo la qualificazione che compete al giudice) si evince chiaramente che la posizione elettorale posta *sub judice* dai reclamanti è solo quella dell'Avv. [REDACTED] di cui essi contestano la candidabilità/eleggibilità.

Infine, va messo in risalto che i reclamanti/ricorrenti in riassunzione hanno rassegnato le seguenti testuali conclusioni (memoria 19/20.4.2021) che si concentrano proprio sulla incandidabilità/ineleggibilità dell'Avv. [REDACTED] "chiedono che il Consiglio Nazionale Forense adito Voglia:

- 1) *accertare e dichiarare la ricorrenza a carico dell'Avvocato [REDACTED] della causa di incandidabilità ed ineleggibilità di cui all'art. 3 comma 3, secondo periodo, della Legge n. 113/2017;*
- 2) *dichiarare la nullità/illegittimità degli atti tutti indicati in epigrafe ed oggetto di reclamo con ogni conseguente statuizione".*

IV) LE CONSEGUENZE DELL'INCANDIDABILITÀ/INELEGGIBILITÀ DEL SINGOLO CANDIDATO

Per le ragioni sopra esposte - premesso e precisato che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, "L'incandidabilità è una «particolarissima causa di ineleggibilità», sicché gli artt. 47, comma 6, L. n. 247/12 (ove si parla di ineleggibilità) e l'art. 22, co. 6, r.d.l. n. 1578/33 (ove si parla di incandidabilità) devono ritenersi pressoché equivalenti giacché, nella sostanza, la distinzione tra incandidabilità e ineleggibilità è qui difficilmente percepibile" (Cass, SS.UU., 26.3.2021 n. 8566; Cass., SS.UU., 4.12.2020 n. 27769), va dichiarata l'ineleggibilità dell'Avv. [REDACTED] alla carica di consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bari in relazione alle elezioni per cui è causa.

Per l'effetto, va annullata *in parte qua* l'impugnata proclamazione degli eletti in data 25.1.2019 della Commissione Elettorale con riferimento alla posizione del predetto avvocato, restando ogni altro ed ulteriore adempimento di competenza del COA di Bari.

Va in proposito considerato che l'accertata incandidabilità/ineleggibilità di un candidato eletto non travolge l'intero risultato della tornata elettorale e non dà luogo ad elezioni suppletive, come insegna la giurisprudenza della S.C.

Infatti, *“L’ineleggibilità di alcuni soltanto dei consiglieri eletti non comporta la nullità dell’intero procedimento elettorale, giacché il reclamo previsto dall’art. 28, comma dodicesimo, della legge n. 247 del 2012 non deve avere necessariamente ad oggetto l’illegittimità dell’intero procedimento elettorale, potendo essere volto anche a far valere cause d’ineleggibilità o incompatibilità di singoli candidati, il cui accertamento, destinato a ripercuotersi esclusivamente sull’idoneità degli stessi all’assunzione o alla conservazione della carica di consigliere, non impone la rinnovazione delle elezioni, a meno che non comporti una significativa alterazione del risultato elettorale, determinando la cessazione dalla carica di un numero di componenti del consiglio superiore alla metà, e quindi, ai sensi dell’art. 28, comma ottavo, della legge n. 247 del 2012, la decadenza dell’intero consiglio. Al di fuori di quest’ultima ipotesi, opera infatti l’art. 16 della legge n. 113 del 2017, il quale, prevedendo che «in caso di morte, rinuncia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti», detta una disciplina applicabile ad ogni ipotesi d’impedimento a ricoprire l’ufficio, che esclude la possibilità di distinguere tra i casi di decadenza ex nunc per morte o dimissioni e quelli di decadenza ex tunc per ineleggibilità, rendendo quindi superfluo il ricorso ad elezioni suppletive”* (Cass., SS.UU., 14.12.2020 n. 28383).

Nello stesso senso, Cass., SS.UU., 4.12.2020 n. 27769, secondo cui *“Nelle elezioni dei consigli degli ordini professionali, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perché rientranti nel numero previsto per il voto plurinomiale, corrispondente a quello dei componenti del consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poiché l’elezione dello stesso è da considerare invalida sin dall’origine e, quindi, tamquam non esset, ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l’ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui all’art. 15, comma 3, del d.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi”* e *“L’ineleggibilità individuale comporta la sola nullità originaria della candidatura del soggetto ineleggibile e del voto che gli è stato dato, con la conseguente invalidità originaria della sua elezione, senza incidere sul risultato complessivo della tornata elettorale, che resta valido ed efficace, così come i voti validamente espressi agli iscritti eleggibili”*.

Anche la più recente e più volte citata Cass., sez. II, 10.12.2021 n. 39375 stabilisce che: *“L'ineleggibilità di uno dei candidati per violazione del limite dei tre [n.d.a.: per gli Ingegneri] mandati consecutivi [omissis] non costituisce ipotesi invalidante l'intera elezione, in quanto il divieto in esame è personale e la esclusione del diritto di elettorato passivo riguarda il solo professionista che si trovi in detta situazione. La violazione del divieto determina, quindi, soltanto la annullabilità della eventuale elezione del professionista che è ineleggibile e la sostituzione dello stesso con il candidato non eletto che abbia conseguito il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, senza incidere sul risultato complessivo della tornata elettorale, che resta valido ed efficace, così come i voti utilmente espressi agli iscritti eleggibili (arg. da Cass. Sez. U, 24/11/2011, n. 24812)”*.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense,
visto l'art. 36 della l. 31.12.2012 n. 247 nonché gli artt. 59-65 del R.D. 22.1.1934 n. 37, accoglie il ricorso per le ragioni e nei limiti di cui alla parte motiva e dichiara l'ineleggibilità dell'Avv. ██████████ alla carica di consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bari in relazione alle elezioni per cui è causa e per l'effetto annulla *in parte qua* l'impugnata proclamazione degli eletti in data 25.1.2019 della Commissione Elettorale con riferimento alla posizione del predetto avvocato.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2022.

Il Segretario
F.to Avv. Rosa Capria

Il Presidente f.f.
f.to Avv. Arturo Pardi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio Nazionale Forense
Oggi 11 marzo 2022

La Consigliera Segretaria
F.to Avv. Rosa Capria